

REGOLAMENTO (CE) N.983/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2000

recante modifica del regolamento (CE) n.20/98 che fissa le modalità di applicazione del regolamento(CE) n.2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n.2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli **(1)**, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.1257/1999 **(2)**, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n.20/98 della Commissione **(3)**, modificato dal regolamento (CE) n.243/1999 **(4)**, ha fissato le modalità per l'erogazione degli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti conformemente al regolamento (CE) n.478/97 della Commissione, del 14 marzo 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.2200/96 del Consiglio riguardo al prericonoscimento di gruppi di produttori **(5)**, modificato dal regolamento (CE) n.243/1999.

(2) Il modo di finanziamento di questi aiuti, descritto all'articolo 52 del regolamento (CE) n.2200/96, è stato modificato, con effetto dal 1 gennaio 2000, dal regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti.

Questi aiuti saranno considerati in futuro interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune **(6)**.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n.20/ 98 per adeguarlo a questa nuova situazione.

Le modifiche riguardano in particolare l'ammissibilità degli aiuti al prericonoscimento a titolo del FEAOG, sezione garanzia, i termini per la presentazione delle domande di aiuto e il versamento degli stessi, la nuova denominazione delle regioni beneficiarie di ciascuna percentuale di finanziamento, in modo da rendere tale denominazione conforme a quella che figura nel regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali **(7)**, e infine l'obbligo imposto agli Stati membri di verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.

(4) Per l'entrata in applicazione del presente regolamento, è necessario precisare che esso si applica agli aiuti versati a titolo dei piani di riconoscimento accettati a partire dal 1 gennaio 2000 nonché agli aiuti versati a titolo dei piani di riconoscimento accettati anteriormente al 1 gennaio 2000 per periodi annuali a decorrere dal 1 gennaio 2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n.20/98 è modificato come segue.

1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), è soppresso il terzo trattino.

2) All'articolo 2, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) è versato in rate annue al termine di ciascuno dei periodi annuali di esecuzione del piano di riconoscimento. Per calcolare l'importo della rata annua gli Stati membri possono considerare come produzione annuale commercializzata quella relativa ad un periodo annuale diverso da quello per il quale la rata annua è versata, qualora ciò sia giustificato da motivi di controllo. Tale periodo annuale diverso deve essere sfasato di almeno dodici mesi.»

3) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Non sono compresi gli investimenti che possono creare condizioni di distorsione della concorrenza nelle altre attività economiche del gruppo di produttori. »

4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

1. I gruppi di produttori presentano una sola domanda per gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 nei tre mesi successivi alla fine di ciascuno dei periodi annuali indicati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d).

2. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori dalla quale risulti:

— che essa si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n.2200/96, del regolamento (CE) n.478/ 97 e del presente regolamento;

— che essa non beneficia, non ha beneficiato e non beneficerà direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o azioni oggetto di un finanziamento comunitario a titolo del presente regolamento.

3. Gli Stati membri versano gli aiuti nei sei mesi che seguono il ricevimento di una domanda completa. »

5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Articolo 8

Le spese effettuate dagli Stati membri per gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e i garanzia (FEAOG), sezione garanzia. »

6) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Per l'aiuto previsto all'articolo 2 il contributo comunitario è pari:

— al 75 % delle spese pubbliche ammissibili nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999,

— al 50 % delle spese pubbliche ammissibili nelle altre regioni. »

7) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Articolo 10

1. Per l'aiuto previsto all'articolo 3 il contributo comunitario, espresso in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, rispetto ai costi ammissibili degli investimenti indicati nello stesso articolo:

— al 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999,

— al 30 % nelle altre regioni.

2. Gli Stati membri interessati si impegnano a partecipare per almeno il 5 % al finanziamento dei costi ammissibili degli investimenti indicati all'articolo 3.

3. La partecipazione dei beneficiari dell'aiuto al finanziamento dei costi ammissibili degli investimenti indicati all'articolo 3 è almeno pari:

— al 25 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999,

— al 45 % nelle altre regioni. »

8) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Articolo 11

Fatti salvi i controlli effettuati a norma del titolo VI del regolamento (CE) n.2200/96, gli Stati membri effettuano controlli sui gruppi di produttori onde verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3. »

9) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Articolo 12

1. Qualora, in seguito a controlli effettuati a norma dell'articolo 11, risulti:

— che il valore della produzione commercializzata è inferiore all'importo utilizzato per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 2, oppure

— che gli aiuti di cui al presente regolamento sono stati utilizzati in modo non conforme alle disposizioni regolamentari applicabili o al piano di riconoscimento approvato, il beneficiario è tenuto a restituire una somma pari al doppio degli importi versati indebitamente, maggiorata di un interesse calcolato in funzione del periodo intercorso tra il pagamento e il rimborso. Il tasso dell'interesse è quello applicato dalla BCE per le sue operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

2. Qualora la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto sia superiore al 20 % dell'aiuto dovuto, il beneficiario è tenuto a rimborsare interamente l'aiuto versato, maggiorato degli interessi di cui al paragrafo 1.

3. In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente o imputabile a negligenza grave nell'ambito del presente regolamento, il gruppo di produttori interessato è escluso dal beneficio degli aiuti per tutta la durata restante del piano di riconoscimento in corso.

4. I paragrafi a 1 a 3 del presente articolo si applicano fatte salve ulteriori sanzioni da irrogare ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n.2200/96. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica agli aiuti versati a titolo dei piani di riconoscimento accettati a decorrere dal 1 gennaio 2000, nonché agli aiuti versati a titolo dei periodi annuali che iniziano successivamente al 1 gennaio 2000 per i piani di riconoscimento accettati anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER , Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag.1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag.80.

(3) GU L 4 dell'8.1.1998, pag.40.

(4) GU L 27 del 2.2.1999, pag.8.

(5) GU L 75 del 15.3.1997, pag.4.

(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag.103.

(7) GU L 161 del 26.6.1999, pag.1.